

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4982

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPRILI, AULETA, USELLINI, RAVASIO, D'AMATO CARLO, GUERZONI, SERRENTINO, CARIA, ERMELLI CUPELLI, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, ANGELINI GIORDANO, CANNELONGA, CIAFARDINI, CHELLA, FINOCCHIARO FIDELBO, GRASSI, LAVORATO, MASINI

Presentata il 19 luglio 1990

Nuove norme in materia di concessioni di demanio pubblico marittimo e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione, concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I canoni per le concessioni di demanio pubblico marittimo risultavano disciplinati, fino a che sono rimaste in vigore le misure fissate dal decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze (articolo 15); con l'approvazione del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

5 maggio 1989, n. 160 (articolo 10), è stato invece previsto un sistema diverso di determinazione del canone, basato sulla sola superficie dell'area in concessione.

Tale nuovo sistema, disciplinato concretamente con decreto ministeriale 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, ha comportato grandi sperequazioni tra i diversi concessionari, tradendo in pratica la volontà del Parlamento, che era quella di pervenire ad un congruo aumento per tutti i canoni demaniali.

Infatti, è accaduto che alcuni concessionari hanno avuto un forte aumento del canone, mentre altri, titolari di concessioni di aree comprendenti strutture di maggior valore economico, hanno avuto un ribasso del canone in alcuni casi fino a quattro volte.

L'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nel tentativo di assicurare un maggior gettito all'erario, ha previsto la possibilità di un aumento fino al quadruplo dei canoni demaniali fissati per l'anno 1988.

Tuttavia tale aumento, anziché ristabilire una perequazione tra i canoni pagati dai diversi concessionari, verrebbe applicato a canoni determinati già in modo incongruo, perdurando ed anzi aggravando una situazione di fatto fortemente ingiusta e contraddittoria, con grave danno per alcuni concessionari di aree ad uso turistico-balneare.

Pertanto è necessario porre fine ad una situazione ingiusta e sperequata come quella sopra descritta, fonte soltanto di malumori e proteste, e ritornare immediatamente ad una disciplina di determinazione del canone quale quella disciplinata dall'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e con gli adattamenti opportuni e necessari al fine di adeguare tutti i canoni, e non solo alcuni, alla mutata realtà economica del 1990.

D'altra parte nessuno può mettere in discussione l'importanza dell'offerta balneare nel contesto del fenomeno turistico

nazionale. Nonostante ciò la categoria degli stabilimenti incontra problemi che appaiono di difficile soluzione nel campo amministrativo, per cui si rende indispensabile un intervento a livello legislativo a modifica del codice della navigazione.

Con gli articoli 4 e 5 della proposta si affrontano due problemi. Da una parte si affronta quello relativo alla stipula dei contratti pluriennali tesi a riconoscere ai concessionari l'ammortamento dei fondi investiti per la creazione degli stabilimenti.

Si cerca di trovare una soluzione in campo legislativo al contenuto dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e cioè la possibilità autonoma per le capitanerie di porto e le direzioni marittime di rilasciare concessioni a lunga scadenza in attesa del passaggio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo dello Stato alle regioni.

D'altra parte, in ordine ad una attenuazione degli oneri economici a carico delle aziende balneari, si propone una modifica al codice della navigazione nel merito della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere fisse, in analogia alla normativa sull'equo canone per le abitazioni e le attività commerciali.

Solo così si porrà riparo a quel degrado lento ma costante che caratterizza il patrimonio immobiliare dello Stato sulle spiagge da qualche anno a questa parte.

Tale nuova disciplina potrebbe trovare la sua naturale collocazione attraverso la modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è sostituito dal seguente:

« 2. Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, il canone, determinato per metro quadrato e per anno, tenuto conto anche degli altri parametri contenuti nelle tabelle previste ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è aumentato, con effetto dal 1° gennaio 1989, nella misura di due volte rispetto a quello stabilito per l'anno 1988 ».

ART. 2.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 6. I decreti previsti dall'articolo 10, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro. Nel decreto da emanare ai sensi del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, per l'anno 1990 sarà previsto l'aumento fino al 50 per cento della misura dei canoni fissati per l'anno 1989, indicando i criteri in base ai quali i capi dei compartimenti, d'intesa con gli intendenti di finanza,

dovranno provvedere a concordare le nuove tabelle, sentite anche le amministrazioni comunali competenti; in particolare essi dovranno tenere conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni dati in concessione ».

ART. 3.

1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, emana un decreto per l'attuazione della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. Le differenze positive o negative dell'ammontare dei canoni ricalcolati in base alle disposizioni della presente legge verranno considerate a conguaglio al momento del primo pagamento successivo all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per le concessioni cessate e non rinnovate, gli uffici competenti provvederanno, secondo le modalità stabilite.

ART. 4.

1. All'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto attiene alla stipula di contratti pluriennali tesi a riconoscere ai concessionari l'ammortamento dei fondi investiti per la creazione degli stabilimenti, le capitanerie di porto e le direzioni marittime sono autorizzate a rilasciare concessioni a lunga scadenza ».

ART. 5.

1. L'articolo 39 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — (*Misura del canone*). — La misura del canone è determinata dall'atto di concessione.

In presenza di opere incamerate dallo Stato ed affidate in concessione, è fatta salva la possibilità per il concessionario di detrarre dal canone le somme investite per la realizzazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, opportunamente documentate.

Nelle concessioni ad enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni ».

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.